



COMUNE DI ANZIO

Ente Capofila



DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.6

Filiera dei Servizi Sociali Distrettuali

Avviso Pubblico per Manifestazioni d'interesse finalizzate al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'attivazione e la gestione, in co-progettazione, del rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, Segretariato Sociale e PUA

AI SENSI DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS.MM. E II. E DELLA L. 328/2000.

CUP F31J23000030003 – F59I25000580001

CIG B6DB595640

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 14/05/2025

Art. 1 - Oggetto della co-progettazione

Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, le Pubbliche Amministrazioni garantiscono, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

Come specificato nel Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 21-23, il sistema dei servizi sociali costituisce uno strumento fondamentale di resilienza della nostra comunità, quale rete strutturata che offre la certezza a tutte le persone e le famiglie di potere contare su un sistema di protezione che si attiverà per rispondere ai loro bisogni sociali. In tal senso, i caratteri fondamentali del sistema dei servizi sociali territoriali sono proprio: prossimità, promozione, protezione e universalismo.

Il comma 160 dell'articolo 1, della Legge 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) prevede che, i LEPS siano realizzati dai Distretti socio-sanitari che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi.

In ciò il D.Lgs. 147/2017 riprende l'art. 22 della L. 328/2000, che individua, al comma 4, i servizi che devono essere garantiti in ogni distretto socio-sanitario, tra cui:

- 1) il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico;**
- 2) il segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;**
- 3) il punto unico di accesso (PUA) quale luogo dell'integrazione socio-sanitaria.**

Nell'ambito del Piano di Zona 2024-2026 del Distretto Socio-sanitario Roma 6.6, il Comune di Anzio, in qualità di Comune capofila della gestione associata dei Servizi Sociali, per tutto quanto sopra esposto, intende attivare una **filiera di potenziamento e rafforzamento dei servizi sociali**. Pertanto l'oggetto della presente procedura di co-progettazione è l'attivazione e la gestione, in co-progettazione, del rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, del Segretariato Sociale e del PUA sul territorio del Distretto.

Il Distretto ha identificato, tra le varie possibili procedure con cui attivare gli interventi in oggetto, la co-progettazione in quanto maggiormente adatta a garantire la miglior qualità dei servizi offerti a condizioni economiche più favorevoli.

Art. 2 - La procedura di co-progettazione

Il D.Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), al TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede, all'art. 55, che le Pubbliche Amministrazioni, nell'attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento.

La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, c. 4, Cost”, un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria.

Le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)”, approvate con DM n. 72 del 31.03.2021 definiscono le modalità amministrative, gestionali, operative e finanziarie dello strumento della co-progettazione.

È definito che la co-progettazione:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica".

Infine, il nuovo Testo Unico sugli appalti, DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 prevede all'Articolo 6 “Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore” che, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.

Tali rapporti non rientrano nel campo di applicazione del medesimo codice ma tra gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore (co-programmazione, co-progettazione). La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della L. n. 241/1990.

Art. 3 - Descrizione dei servizi

PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA)

Il Punto Unico di Accesso rappresenta il modello organizzativo di accesso unitario e universalistico ai servizi sociali, sanitari e sociosanitari, finalizzato ad avviare percorsi di risposta appropriati alla complessità delle esigenze di tutela della salute della persona, rivolti in particolare a coloro che presentano bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. Si configura, pertanto, come il primo contatto a disposizione del cittadino, finalizzato ad attuare pari opportunità d'accesso alle informazioni e ai servizi da parte di coloro che ne abbiano necessità e diritto, superando la settorializzazione degli interventi.

Il servizio intende garantire a tutti i cittadini del Distretto RM6.6:

- l'universalità e la facilità di ingresso ai servizi socio-sanitari rispetto alla molteplicità dei bisogni;
- il diritto di accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- il diritto all'informazione e alla presa in carico;

Le principali funzioni del PUA sono:

- accoglienza ed ascolto;
- raccolta della segnalazione, orientamento e gestione della domanda;
- prevalutazione dei casi segnalati;
- risoluzione diretta dei casi semplici;
- avvio della presa in carico tramite l'attivazione della funzione della valutazione multidimensionale e integrazione con i servizi della rete territoriale.

SEGRETARIATO SOCIALE

Pur essendo venuta meno la funzione di punto di accesso, a seguito dell'approvazione del DL 4/2019 e successivamente del DL 48/2023, permane la funzione di informazione, consulenza e orientamento realizzata attraverso il Segretariato Sociale. Secondo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, "La funzione di segretariato sociale (art. 22, comma 4 lett. A) risponde all'esigenza primaria dei cittadini di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita;
- creare un database di tutte le risorse territoriali-distrettuali, regionali ed extraregionali dei servizi rivolti ai cittadini

L'obiettivo del Segretariato Sociale è quello di promuovere l'esigibilità dei diritti sociali e le sue attività, prevedono:

- attività di accoglienza e ascolto, di prima valutazione, di informazione e orientamento per l'attivazione di idonee e adeguate forme di intervento;
- funzione di filtro con conseguente valutazione del bisogno e delle risorse,
- segnalazione delle situazioni complesse al PUA/Servizio Sociale Professionale per l'attivazione dell'UVM;
- monitoraggio e attuazione di percorsi per la valutazione dell'impatto sociale dei servizi messi in campo anche attraverso la verifica della congruità tra i servizi erogati e la spesa sostenuta;
- l'attuazione della gestione associata delle funzioni sociali dei comuni del distretto sociosanitario;
- integrazione delle politiche sociali e con quelle sociosanitarie, della casa, dell'istruzione, formazione e lavoro ai fini del contrasto alla povertà, in collaborazione anche con il terzo settore;

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il servizio sociale professionale lavora in stretta collaborazione e interconnessione con il servizio di segretariato sociale ed è finalizzato alla valutazione dei bisogni della persona che richiede prestazioni al sistema integrato ed alla sua effettiva presa in carico.

Il Servizio Sociale Professionale, quale livello essenziale delle prestazioni sociali, garantisce le attività di case management quali ad esempio:

- la definizione, per ogni persona presa in carico, del piano personalizzato;
- la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi che richiedono l'intervento integrato di diversi servizi ed operatori;
- l'attivazione degli interventi e dei sostegni legati alle politiche di contrasto alla povertà;
- il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali con le prestazioni sanitarie e con le altre prestazioni erogate a livello territoriale quali, in particolare, quelle erogate per la formazione, l'istruzione ed il lavoro;
- l'utilizzo delle piattaforme previste per l'attivazione e la presa in carico dei sostegni relativi alle politiche di contrasto alla povertà

Sono prestazioni del Servizio Sociale Professionale:

- la lettura e la decodifica della domanda sociale;
- la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;
- la predisposizione di progetti personalizzati;
- l'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete;
- l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione;
- gestione della cartella sociale dell'utente e chiusura del caso;

L'assistente sociale garantisce le prestazioni professionali di competenza sopraelencate ed è individuato quale responsabile unico del caso, assolvendo alla funzione di Case Manager, fermo restando l'approccio interdisciplinare di équipe nella gestione del caso, nell'ottica del lavoro di rete, con tutti gli operatori e i servizi territoriali a vario titolo coinvolti.

Art. 4 - Personale

Di seguito si riportano le figure professionali essenziali per un ottimale svolgimento del servizio:

- *Coordinatore*: assistente sociale:

a) in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali cui sia riconosciuta efficacia abilitante all'esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 14/1987, modificato e integrato con D.P.R. 280/1989 e con D.M. 340/1998, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione (esame di stato);
- diploma universitario di Assistente Sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione (esame di stato);
- laurea triennale in servizio sociale (classe 39-ex classe 6) unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione (esame di stato);

- laurea specialistica (classe 57/S) o laurea magistrale (classe LM87) unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione (esame di stato);
- b) iscritto all'albo professionale degli Assistenti Sociali, sezione A o B, istituito ai sensi della Legge n.84/1993 e del Decreto Ministeriale n. 155/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- c) in possesso di documentata esperienza di almeno tre anni nel coordinamento in almeno uno dei servizi tra segretariato sociale, PUA e servizio sociale professionale.
- *Case Manager*: le figure dei Case Manager dovranno essere Assistenti Sociali, in possesso della Laurea Triennale in Servizio Sociale o Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 L 84/93 o Diploma di assistente sociale ai sensi del DPR 14/87 ed iscrizione all'albo degli assistenti sociali "Sezione A o B".
- *Altre figure previste*:
 - Personale Amministrativo inquadrato secondo il livello C del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Cooperative Sociali;

Si specifica che In considerazione dell'importanza e della delicatezza che riveste l'organizzazione del servizio, gli operatori dovranno possedere buone capacità organizzative al fine di garantire efficaci livelli di prestazione.

Art.5 - Altri costi diretti

È previsto altresì il rimborso di tutti quei costi direttamente imputabili al progetto e, pertanto, connessi a ciascuna azione sopra elencata, quali ad esempio:

- l'affitto di un'immobile/locale da utilizzare quale **sede unica operativa** per l'attuazione dei servizi di cui sopra;
- il canone per un **numero verde** attivo durante le ore d'ufficio per la ricezione delle richieste da parte dell'utenza e l'organizzazione degli appuntamenti;
- **strumenti di back office** utili allo svolgimento delle mansioni, quali per esempio materiali di consumo, modulistica, strumentazione elettronica ecc.;

Le specifiche dei costi e le loro entità saranno definite nel dettaglio nel progetto attuativo che verrà redatto in sede di co-progettazione.

Art. 6 – Durata

I servizi dovranno avere inizio nel luglio 2025 per una durata approssimativa di 36 mesi. La durata effettiva del partenariato sarà meglio definita negli atti di collaborazione.

Art. 7 - Risorse economiche e modalità di erogazione del contributo

Il Distretto sociosanitario RM 6.6 dispone di alcune specifiche fonti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, in particolare:

- a. quanto a euro € 315.881,71 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà – Annualità 2022 - CUP F31J23000030003 per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale;
- b. quanto a euro € 163.092,67 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà – Annualità 2023 - CUP F59I25000580001 per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale;

- c. quanto a euro 848.732,95 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà – Annualità 2023 - CUP F59I25000580001 per l'attivazione e la gestione del Segretariato Sociale;
- d. quanto a euro € 119.743,62 a valere sul Fondo Sociale Regionale per l'attivazione e la gestione del PUA;

Il dettaglio del quadro economico sarà sviluppato in sede di co-progettazione, sulla base anche delle eventuali risorse proprie che i soggetti partner indicheranno quale compartecipazione.

Le risorse economiche saranno erogate al soggetto attuatore esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione delle attività e degli interventi co-progettati, a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei giustificativi di spesa secondo le modalità e regole stabilite concordate in sede di co-progettazione e in seguito disciplinate dalla Convenzione.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, alla certificazione Antimafia, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 8 - Soggetti proponenti

Possono manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo Settore, così come definiti dall'art. 4 del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017:

- a. le organizzazioni di volontariato;
- b. le associazioni di promozione sociale;
- c. gli enti filantropici;
- d. le imprese sociali;
- e. le cooperative sociali;
- f. le reti associative;
- g. le società di mutuo soccorso;
- h. le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- i. le fondazioni;
- j. gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

È ammessa la partecipazione in forma singola (ETS) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o costituenda. È necessario che l'ETS (in forma singola), o tutti i componenti dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo), possieda/no i requisiti previsti dall'Art. 10 del presente Avviso.

In fase di co-progettazione potranno essere invitati anche gli Enti Pubblici che svolgono attività in favore di famiglie e individui in condizione di fragilità economica e sociale quali ad esempio enti della sanità, delle politiche attive del lavoro, dell'istruzione, della giustizia e della formazione.

Art. 9 - Requisiti di partecipazione

I soggetti appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di cui al presente Avviso devono possedere e attestare per iscritto nell'istanza di manifestazione d'interesse, ciascuno per la propria natura giuridica, i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- dichiarare l'inesistenza di situazioni di esclusione di cui all'artt. 94-98 del d.lgs. n.36/2023 e

- s.m.i., applicabile alla fattispecie in via analogica;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
 - non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della L. 246/2005”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
 - non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l’ETS e l’iniziativa di cui all’Avviso di che trattasi e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l’organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
 - essere in una condizione di insussistenza, a carico dell’ETS, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice);
 - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
 - laddove applicabile, osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore di appartenenza e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
 - laddove applicabile, essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
 - essere in regola in materia di imposte e tasse;
 - essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;

Requisiti di idoneità professionale

- Essere formalmente costituiti (nell’atto costitutivo e nello statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di coprogettazione);
- Essere iscritti nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS) da almeno 6 mesi.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- svolgere o aver svolto per almeno n. 3 anni uno o più dei servizi oggetto della candidatura, di cui almeno 1 negli ultimi 5 anni;
- Operare o avere operato in almeno un Distretto socio-sanitario della Regione Lazio;

Si richiama quanto previsto all’art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

In caso di raggruppamenti, i sopra definiti requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dalla compagine aggregata.

Art. 10 - Presentazione della manifestazione d'interesse

I soggetti interessati possono presentare formale manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura di coprogettazione di che trattasi perentoriamente **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/06/2025, esclusivamente via PEC**, mediante invio all'indirizzo: servizisociali.comuneanzio@pec.it

L'oggetto della PEC dovrà avere la seguente dicitura **“Manifestazione d'interesse per co-progettazione Filiera dei Servizi Sociali”**.

La manifestazione d'interesse dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente il format **Allegato 1**. Con la presentazione dell'istanza il richiedente dichiara di accettare tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso pubblico. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000.

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, nell'istanza di partecipazione (Allegato 1) dovranno indicare il contributo che intendono apportare per il conseguimento dell'obiettivo generale e le risorse da mettere a disposizione per l'espletamento dell'attività (economiche, professionali, di volontariato, di esperienza, relative a strutture di cui si dispone o di altro genere, in ogni caso valorizzate in euro).

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il Distretto potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti anche di uno solo degli allegati obbligatori.

Art. 11 – Criteri di valutazione e individuazione del Soggetto Partner

Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di Interesse, la Commissione di valutazione, nominata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), procederà all'analisi della regolarità formale delle domande, verificando la correttezza e completezza delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati.

Sarà ammesso alla co-progettazione il Soggetto proponente, in possesso dei requisiti come sopra definiti, che avrà raggiunto il miglior punteggio assegnato alla scheda progettuale.

Il Punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti parametri:

Parametro	Punteggio massimo
Esperienze nella organizzazione e gestione di PUA, Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale. <i>Un punto per ogni progetto e per ogni anno di attività o frazione dello stesso (negli ultimi 5 anni 2020 – 2024).</i>	Fino a 30 punti
Esperienze nella organizzazione e gestione di servizi ed interventi in favore di persone in condizione di povertà.	Fino a 20 punti

<i>Un punto per ogni progetto e per ogni anno di attività o frazione dello stesso (negli ultimi 5 anni 2020 – 2024).</i>	
Descrizione dettagliata della eventuale disponibilità di strutture da adibire a sede unica dei servizi, utile all'effettiva attuazione dei progetti (sul territorio del Distretto, facilmente accessibili, riconoscibili e raggiungibili). <i>Cinque punti per ogni struttura.</i>	Fino a 20 punti
Descrizione delle modalità di coordinamento e monitoraggio, nonché di verifica della qualità e del gradimento.	Fino a 20 punti
Valore della compartecipazione in termini di risorse finanziarie e professionali quantificato in €. <i>Il punteggio viene assegnato con la formula: $P = Cp/Cm * 10$ dove Cp è il valore della compartecipazione proposta – Cm è il valore della compartecipazione maggiore tra i vari proponenti.</i>	Fino a 10 punti
TOTALE	Fino a 100 punti

N.B. la proposta progettuale presentata dai soggetti partecipanti al presente Avviso costituisce lo strumento sulla base del quale l'Amministrazione seleziona i partner con cui avviare la co-progettazione. Quest'ultima prevede poi, come descritto al successivo articolo, un iter di ideazione a cui prenderà parte il soggetto individuato tramite la presente procedura selettiva, per l'elaborazione del progetto che sarà effettivamente realizzato e che potrà pertanto differire da quello presentato in fase di candidatura.

Art. 12 - Fasi della co-progettazione

Con il soggetto proponente ammesso alla procedura verrà avviata l'attività di co-progettazione delle attività, articolata come segue:

- a) attivazione di tavoli di lavoro per l'elaborazione del progetto attuativo e il relativo piano finanziario;*
- b) sottoscrizione della convenzione di co-progettazione per l'attuazione dei servizi e delle attività di competenza.*

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento dal Dirigente, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Distretto Sociosanitario RM 6.6 e il soggetto partner selezionato.

Al momento dell'assunzione dell'incarico, il soggetto partner sarà tenuto a nominare un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione.

Il tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta.

La co-progettazione può essere riattivata su richiesta del Distretto anche durante la fase di esecuzione della convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, di convocazione al tavolo rivolto al soggetto interessato, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il soggetto partner si impegna a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Il Distretto dovrà essere aggiornato periodicamente relativamente all'andamento del servizio, alle eventuali criticità emerse e allo stato di avanzamento della spesa.

Il soggetto partner si impegna a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Art. 13 - La Convenzione per l'attuazione del servizio

Tra il Distretto RM6.6 e il soggetto partner verrà sottoscritta apposita Convenzione di co-progettazione.

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; le attività previste per il tavolo di lavoro della coprogettazione e la regolamentazione delle eventuali riaperture della programmazione delle attività;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Distretto e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co- progettazione.

Art.14 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Angela Santaniello, Dirigente Area Servizi alla Persona e Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Art. 15 – Clausole di salvaguardia

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso

Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.

La presentazione della Manifestazione di Interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.

Art. 16 - Pubblicazione e contatti

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato presso l'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Anzio (sezione Amministrazione Trasparente):

<https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/>

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'Ufficio di Piano del Distretto sociosanitario RM 6.6 presso il Comune di Anzio, esclusivamente via PEC, all'indirizzo: servizisociali.comuneanzio@pec.it

L'oggetto della PEC dovrà avere la dicitura: "QUESITO Manifestazione di interesse Filiera Servizi Sociali".

Eventuali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **04/06/2025**. Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine.

Art. 17 – Informativa privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione Dati UE n. 679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività del Comune e alla procedura, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Allegati:

Allegato 1 – Istanza di Manifestazione d'Interesse

***La Dirigente Area Servizi alla Persona
Coordinatore Ufficio di Piano
Dr.ssa Angela Santaniello***